

## Regolamento di liquidazione parziale

### Indice

<b>Art. 1</b>	Scopo e principi generali	<i>5.1 Periodo determinante</i>
<b>A.</b>	<b>Liquidazione parziale della fondazione</b>	<i>5.2 Data di effetto e modifica dell'attivo e del passivo</i>
<b>Art. 2</b>	Condizioni	<i>5.3 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione</i>
<b>Art. 3</b>	Principi applicabili per la liquidazione parziale della fondazione	<b>Art. 6</b>
	<i>3.1 Data di effetto e modifica dell'attivo e del passivo</i>	Principi applicabili in caso di disdetta parziale del contratto d'adesione
	<i>3.2 Basi</i>	<i>6.1 Data di effetto</i>
	<i>3.3 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione</i>	<i>6.2 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione</i>
	<i>3.4 Ripartizione degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione dei valori</i>	<b>C.</b>
	<i>3.5 Uscita collettiva e uscita individuale</i>	<b>Procedura</b>
	<i>3.6 Disavanzo tecnico</i>	<b>Art. 7</b>
<b>B.</b>	<b>Liquidazione parziale della previdenza di affiliati</b>	Competenza
<b>Art. 4</b>	Condizioni	<b>Art. 8</b>
<b>Art. 5</b>	Principi applicabili in caso di riduzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda	Informazione
		<b>Art. 9</b>
		Reclamo e ricorso
		<b>Art. 10</b>
		Esecuzione e notifica
		<b>Art. 11</b>
		Disposizioni particolari in caso di esecuzione della liquidazione parziale di un affiliato
		<b>D.</b>
		<b>Entrata in vigore</b>
		<b>Art. 12</b>
		Approvazione ed entrata in vigore

## Scopo e principi generali

### Art. 1 Scopo e principi generali

- In virtù degli articoli 53b e 53d LPP, degli articoli 27g e 27h OPP2 e del regolamento di previdenza del Groupe Mutuel Previdenza-GMP (qui di seguito denominata la fondazione), il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento.
- Questo definisce le condizioni e i principi applicabili per una liquidazione parziale della fondazione (parte A) e per una liquidazione parziale della previdenza di affiliati (parte B) e disciplina la procedura (parte C).
- Sono considerati affiliati, le aziende e gli indipendenti affiliati con i loro dipendenti alla fondazione.
- In caso di liquidazione parziale della fondazione, oltre al diritto alle prestazioni d'uscita regolamentari, sussiste un diritto collettivo a una parte dei fondi liberi della fondazione. Se il grado di copertura è inferiore al 100%, il disavanzo tecnico può essere detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita, a condizione che ciò non causi una riduzione dell'aver di vecchiaia LPP.
- In caso di liquidazione parziale della previdenza di un affiliato, oltre al diritto alla prestazione d'uscita regolamentare, sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi dell'affiliato.
- Se le condizioni per una liquidazione parziale della fondazione sono soddisfatte, in quanto uno o più affiliati

soddisfano le condizioni per una liquidazione parziale o in quanto i limiti determinanti sono raggiunti, la procedura è innanzitutto avviata a livello della fondazione e poi a livello degli affiliati.

## A. Liquidazione parziale della fondazione

### Art. 2 Condizioni

- Le condizioni per la liquidazione parziale sono soddisfatte se:
  - il numero di dipendenti di uno o più datori di lavoro affiliati subisce un notevole calo ai sensi dell'articolo 4.2 del presente regolamento, la cui conseguenza è che il numero di persone assicurate attive della fondazione diminuisce di oltre il 10%, e se i capitali di previdenza della fondazione diminuiscono di oltre il 10% nel corso di un anno civile, oppure
  - se uno o più datori di lavoro disdicono il contratto d'adesione dopo una durata di cinque anni, a condizione che tale(i) disdetta(a) determini(no) l'uscita di almeno il 10% dei capitali di previdenza della fondazione.
- Nel caso dell'articolo 2.1 let. a del presente regolamento, la diminuzione del numero di persone assicurate è calcolata paragonando il numero di persone assicurate all'inizio del periodo contabile determinante e quelle assicurate alla fine dello stesso (variazione netta).
- Le uscite derivanti da disdette volontarie, cessazione dei

contratti di lavoro a durata determinata inferiore a due anni, pensionamento, invalidità e decesso non sono considerate nel conteggio delle uscite ai sensi dell'articolo 2.1 del presente regolamento.

## **Art. 3 Principi applicabili per la liquidazione parziale della fondazione**

### *3.1 Data di effetto e modifica dell'attivo e del passivo*

1. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno civile in cui le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte ai sensi dell'articolo 2. Tale data d'effetto è determinante per calcolare i fondi liberi o il disavanzo tecnico e per definire la cerchia di affiliati da considerare nel piano di ripartizione.
2. In caso di modifica di almeno il 5% dell'attivo o del passivo tra la data di riferimento per l'allestimento del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, il Consiglio di fondazione adegua di conseguenza i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione dei valori da trasferire.

### *3.2 Basi*

1. Le seguenti basi sono utilizzate per determinare i fondi liberi o un disavanzo tecnico:
  - a. i conti annuali allestiti secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26;
  - b. il bilancio tecnico con indicato il grado di copertura determinato secondo l'articolo 44 OPP 2.

### *3.3 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione*

1. La fondazione fa una distinzione tra:
  - a. gli affiliati rimanenti, composti dalle persone assicurate e dai beneficiari di rendite che rientrano ancora nel numero totale di persone assicurate della fondazione al termine della liquidazione parziale.
  - b. gli affiliati uscenti, composti da assicurati e beneficiari di rendite che, al momento della liquidazione parziale, lasciano la fondazione in conformità all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Per determinare l'importo dei fondi liberi da suddividere ad ogni gruppo di affiliati si tiene conto dei capitali di previdenza e della proporzione in cui l'affiliato uscente ha contribuito alla costituzione dei fondi liberi.
3. La ripartizione dei fondi liberi tra gli affiliati in uscita è effettuata in proporzione ai capitali di previdenza degli assicurati e dei beneficiari di rendite alla data effettiva della liquidazione parziale e alla durata di affiliazione dell'assicurato, che è limitata a cinque anni.
4. Con il termine capitali di previdenza si intende l' avere di vecchiaia degli assicurati attivi e invalidi e la riserva matematica dei beneficiari di rendite. La durata d'affiliazione è determinata dal numero di anni che intercorrono tra l'ingresso dell'assicurato nella fondazione e la data di effetto della liquidazione parziale.

### *3.4 Ripartizione degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione dei valori*

1. Il diritto ad una quota delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione dei valori sussiste solo in caso di uscita

collettiva ai sensi dell'articolo 3.5 del presente regolamento.

2. La ripartizione degli accantonamenti tecnici è effettuata secondo il metodo di finanziamento descritto nel regolamento sugli accantonamenti tecnici, tenuto conto della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla sua costituzione. Il diritto agli accantonamenti tecnici sussiste soltanto se sono trasferiti anche i rischi attuariali.
3. La ripartizione della riserva di fluttuazione dei valori è effettuata in proporzione agli impegni di previdenza e tenendo conto della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla sua costituzione.

### *3.5 Uscita collettiva e uscita individuale*

1. Si parla di uscita collettiva quando più assicurati attivi, ma almeno 20 assicurati interessati dalla liquidazione parziale, sono trasferiti insieme nello stesso istituto di previdenza. Le altre uscite sono considerate uscite individuali.
2. In caso di uscita collettiva, i fondi liberi sono versati collettivamente con gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione dei valori. In caso di uscita individuale, sussiste un diritto ai fondi liberi calcolati secondo gli stessi principi di suddivisione che figurano nell'articolo 5.3 del presente regolamento. I fondi liberi spettanti agli affiliati rimanenti sono conservati dalla fondazione senza essere distribuiti.

### *3.6 Disavanzo tecnico*

1. Se i conti annuali e il bilancio tecnico della fondazione presentano un disavanzo tecnico, questo è attribuito agli assicurati degli affiliati uscenti e rimanenti in proporzione agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi alla data di effetto della liquidazione parziale.
2. La parte di disavanzo assegnata agli affiliati uscenti è detratta dai loro capitali di previdenza, a condizione che ciò non contribuisca a ridurre l' avere di vecchiaia LPP. Se la prestazione d'uscita è già stata trasferita senza riduzione, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza.
3. La quota di disavanzo assegnata agli affiliati rimanenti è contabilizzata presso la fondazione, senza che venga distribuita individualmente.
4. Sulla base della relazione di liquidazione parziale dell'esperto abilitato della fondazione, la fondazione può rinunciare a una riduzione se ha un grado di copertura di almeno il 95% e se quest'ultimo non viene ridotto in modo significativo dopo il pagamento delle prestazioni di libero passaggio non ridotte.

## **B. Liquidazione parziale della previdenza di affiliati**

### **Art. 4 Condizioni**

1. Si presume che le condizioni per una liquidazione parziale siano soddisfatte quando:
  - a. l'organico subisce una riduzione considerevole, oppure
  - b. l'azienda è ristrutturata, oppure
  - c. il contratto d'adesione alla fondazione è parzialmente disdetto, ovvero se gli assicurati attivi escono dalla

fondazione, mentre i beneficiari di rendite vi restano affiliati.

2. Con l'espressione riduzione considerevole ai sensi dell'articolo 4.1 let. a del presente regolamento si intende una riduzione duratura (per più di un anno) del numero di assicurati attivi in seguito a uscite, che potrebbe protrarsi anche per un periodo di uno o due anni civili, nelle seguenti proporzioni in funzione del numero di persone assicurate dal contratto d'adesione dell'azienda affiliata:
  - fino a 10 persone assicurate  
Almeno tre uscite e prelievo di almeno il 30% degli averi di vecchiaia
  - da 11 a 25 persone assicurate  
Almeno quattro uscite e prelievo di almeno il 20% degli averi di vecchiaia
  - da 26 a 50 persone assicurate  
Almeno cinque uscite e prelievo di almeno il 15% degli averi di vecchiaia
  - più di 50 persone assicurate  
Uscita di almeno il 10% degli assicurati e prelievo di almeno il 10% degli averi di vecchiaia
3. Con il termine ristrutturazione di un'azienda ai sensi dell'articolo 4.1 let. b del presente regolamento si intende qualsiasi riorganizzazione strategica dell'azienda che determina l'uscita di almeno tre assicurati (variazione lorda), caratterizzata dalla definizione di nuove attività di base o dall'abbandono o dalla vendita o da qualsiasi altra modifica di uno o più settori d'attività. Può esserci ristrutturazione anche allorché l'azienda abbandona determinati servizi interni e li esternalizza. La semplice riorganizzazione delle strutture di direzione, senza riduzione del personale, invece, non può essere considerata come una ristrutturazione
4. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione amministrativa dell'affiliato qualsiasi riduzione durevole dell'organico o una ristrutturazione dell'azienda. In particolare, deve specificare il contesto della soppressione dei posti, i dipendenti coinvolti, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della dimissione, rispettivamente del licenziamento. La Commissione amministrativa ne informa poi immediatamente la fondazione.
5. Le uscite derivanti da disdette volontarie, cessazione dei contratti di lavoro a durata determinata inferiore a due anni, pensionamento, invalidità o decesso non sono considerate nel conteggio delle uscite.
6. Se la disdetta di un contratto d'adesione comporta l'uscita dalla fondazione di tutti gli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite di tale contratto d'adesione, si tratta di un caso di liquidazione totale della previdenza di un affiliato i cui principi applicabili sono definiti nel Regolamento di previdenza del Groupe Mutuel Previdenza-GMP.
7. Il datore di lavoro e la Commissione amministrativa s'impegnano a mettere a disposizione della fondazione tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della liquidazione parziale.

## **Art. 5 Principi applicabili in caso di riduzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda**

### *5.1 Periodo determinante*

1. La verifica della riduzione considerevole è effettuata ogni anno civile. Se la riduzione considerevole è constatata in un anno civile, il periodo determinante è l'anno civile in questione. Se la riduzione considerevole non è constatata in un anno civile, bensì in due anni civili, il periodo determinante è costituito da questi due anni civili.
2. In caso di ristrutturazione, il periodo determinante va dall'inizio alla fine della ristrutturazione. Tale periodo è comunicato dal datore di lavoro alla fondazione e dura al massimo 24 mesi. Se il periodo determinante è superiore a 24 mesi, il Consiglio di fondazione può constatare più liquidazioni parziali successive.

### *5.2 Data di effetto e modifica dell'attivo e del passivo*

1. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'esercizio precedente la fine della riduzione del numero di assicurati (art. 4.2) o della ristrutturazione dell'azienda (art. 4.3).
2. Se tra il giorno di riferimento del bilancio della fondazione e la data d'effetto della liquidazione parziale sono trascorsi più di sei mesi, la fondazione può stabilire una scadenza del bilancio successiva. Tale data d'effetto della liquidazione è determinante per calcolare l'ammontare dei fondi liberi.

### *5.3 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione*

1. I fondi liberi della previdenza dell'affiliato sono costituiti:
  - dal conto di partecipazione alle eccedenze versate dalla fondazione (a condizione che non siano state direttamente suddivise al momento del versamento);
  - da un eventuale conto patrimoniale proveniente da una precedente affiliazione a una fondazione di previdenza che non sarebbe stato distribuito al momento della disdetta del contratto d'adesione.
2. In caso di modifica considerevole dei fondi liberi tra la data d'effetto della liquidazione parziale e quella del trasferimento dei fondi, questi sono adeguati proporzionalmente.
3. Se alla data d'effetto della liquidazione, i fondi liberi costituiscono in media meno di CHF 200 per assicurato attivo, si rinuncia a distribuirli.
4. La determinazione delle quote corrispondenti avviene nel seguente modo:
  - a. Gli affiliati attivi e i beneficiari di rendite sono suddivisi in un organico di continuità (affiliati rimanenti) e un organico uscente (affiliati uscenti).
  - b. I fondi liberi sono suddivisi tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite proporzionalmente ai capitali di previdenza degli affiliati rimanenti e degli affiliati uscenti.
  - c. La ripartizione individuale dei fondi liberi agli affiliati uscenti è effettuata proporzionalmente ai loro capitali di previdenza alla data d'effetto della liquidazione, moltiplicati per il numero di anni e di mesi d'affiliazione alla previdenza presso l'azienda, limitatamente a cinque anni.

5. Se non è possibile stabilire con precisione i periodi di affiliazione alla previdenza all'interno dell'azienda, la commissione amministrativa può derogare a questo criterio e applicare una ripartizione semplicemente proporzionale ai capitali di previdenza. Se l'azienda non dispone di una commissione amministrativa costituita, la fondazione può validamente pronunciarsi sulle modalità da applicare ai casi particolari.
6. Se il numero di assicurati attivi è cambiato di oltre il 10% tra il momento in cui i fondi liberi sono stati versati alla fondazione e la liquidazione parziale, la fondazione può scegliere di tornare indietro nel tempo e di considerare beneficiari della liquidazione gli assicurati che sono usciti dalla fondazione in un determinato periodo che può risalire al momento in cui i fondi liberi sono stati versati alla fondazione.
7. I fondi liberi spettanti agli assicurati uscenti sono versati individualmente.
8. Se un gruppo di assicurati uscenti lascia la previdenza dell'affiliato per aderire a uno stesso altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la loro quota di fondi liberi è versata collettivamente al nuovo istituto di previdenza.
9. I fondi liberi spettanti agli assicurati rimanenti sono mantenuti nella previdenza dell'affiliato e non sono distribuiti individualmente.

## **Art. 6 Principi applicabili in caso di disdetta parziale del contratto d'adesione**

### *6.1 Data di effetto*

1. La data d'effetto della liquidazione parziale determinante per calcolare i fondi liberi è la data d'effetto della disdetta parziale del contratto d'adesione.

### *6.2 Determinazione dei fondi liberi e ripartizione*

1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.3.1 e 5.3.2.
2. Il gruppo degli assicurati uscenti include tutte le persone, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, che in caso di disdetta parziale del contratto d'adesione lasciano la previdenza dell'affiliato. Gli assicurati rimanenti sono i beneficiari di rendite che rimangono nell'istituto di previdenza in caso di disdetta parziale del contratto d'adesione.
3. La ripartizione dei fondi liberi è effettuata proporzionalmente ai capitali di previdenza alla data d'effetto della liquidazione, moltiplicati per il numero di anni e di mesi d'affiliazione alla previdenza all'interno dell'azienda.
4. Se gli assicurati uscenti, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, lasciano la previdenza dell'affiliato per aderire allo stesso nuovo istituto di previdenza, la loro quota di fondi liberi è trasferita collettivamente. Negli altri casi, i fondi liberi sono versati individualmente.

## **C. Procedura**

### **Art. 7 Competenza**

1. Il Consiglio di fondazione è competente per constatare se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale

della fondazione o per una liquidazione parziale della previdenza degli affiliati e per procedere alla liquidazione secondo le disposizioni del presente regolamento. Deve in particolare determinare le circostanze che hanno condotto alla liquidazione parziale, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo tecnico e il piano di suddivisione.

2. In caso di liquidazione parziale della fondazione, il perito abilitato redige un rapporto.

### **Art. 8 Informazione**

1. La fondazione informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati, direttamente o tramite le commissioni amministrative degli affiliati interessati, a tempo debito e in modo esauriente, sulla liquidazione parziale e richiama la loro attenzione sulla possibilità di consultare, presso la sede dell'istituto di previdenza per 30 giorni dalla data di notifica dell'informazione:
  - a. in caso di liquidazione parziale della fondazione, il bilancio commerciale determinante, il rapporto del perito abilitato e il piano di suddivisione;
  - b. in caso di liquidazione parziale di un affiliato, il calcolo dei fondi liberi e il piano di suddivisione (calcolo personale e chiave di suddivisione); gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite non hanno il diritto di consultare i dati individuali degli altri assicurati.

### **Art. 9 Reclamo e ricorso**

1. I reclami fondati contro le disposizioni previste devono essere formulati per iscritto al Consiglio di fondazione entro i 30 giorni accordati per esaminare i documenti. Se i reclami non possono essere risolti, sono automaticamente sottoposti all'autorità di vigilanza per decisione.
2. Un qualsivoglia diritto ai fondi liberi è effettivo solo alla scadenza del termine di reclamo, se non è stato inoltrato alcun reclamo o, in caso di ricorso, dopo che la controversia sia stata giuridicamente risolta.
3. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati hanno il diritto di far verificare all'autorità di vigilanza competente le condizioni, la procedura e il piano di suddivisione e di rivolgersi direttamente a tale autorità per ottenere una decisione in merito.
4. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, ai sensi dell'articolo 53d cpv. 6, rispettivamente dell'articolo 74 LPP, entro 30 giorni dalla notifica.

### **Art. 10 Esecuzione e notifica**

1. Dopo aver notificato l'informazione e una volta conclusa la risoluzione di eventuali reclami, il piano di suddivisione può essere attuato.
2. L'interesse dovuto sugli importi derivanti dalla suddivisione, che intercorre tra la data d'effetto e la data dell'effettivo versamento, corrisponde al tasso d'interesse per la retribuzione delle prestazioni di libero passaggio in vigore alla data d'effetto.
3. Il versamento individuale dei fondi liberi è effettuato:
  - a. per gli assicurati attivi in complemento alla loro pre-

stazione d'uscita; le disposizioni regolamentari relative all'utilizzo della prestazione di libero passaggio sono anche valide, per analogia, per l'utilizzo del diritto supplementare ai fondi liberi.

- b. per i beneficiari di rendite, sotto forma di versamento in contanti.
4. In caso di trasferimento collettivo delle quote dei fondi liberi, e se sussistono accantonamenti tecnico-assicurativi e riserve di fluttuazione dei valori, a uno o più istituti di previdenza, deve essere stipulato un contratto di trasferimento ai sensi dell'articolo 98 LFus o, in mancanza di eccedenze di attivo, un contratto di trasferimento ai sensi del codice delle obbligazioni.
5. L'organo di revisione conferma l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale nell'ambito del suo rapporto annuale ordinario. Tale conferma è allegata ai conti annuali.

### **Art. 11 Disposizioni particolari in caso di esecuzione della liquidazione parziale di un affiliato**

1. Se, prima della liquidazione parziale della previdenza dell'affiliato, un datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti, o se è in corso contro di lui una procedura di fallimento o una procedura simile, i contributi dovuti sono compensati con i fondi liberi disponibili, nei limiti del credito e nei limiti consentiti dall'articolo 39 LPP. Se, successivamente, la somma ammortita può essere in parte o del tutto saldata dal datore di lavoro o tramite il fondo di garanzia, i diritti degli assicurati interessati sono nuovamente calcolati in funzione del rilevamento dei fondi liberi e degli importi già versati.
2. Se sussistono fondi liberi allorché l'azienda è stata liquidata da più di dieci anni, il Consiglio di fondazione li attribuisce ai fondi liberi della fondazione.
3. Se al momento della liquidazione parziale, il datore di lavoro possiede una riserva di contributi che non può più essere utilizzata per lo scopo per il quale è stata costituita, in quanto il datore di lavoro non assume più personale che deve essere assicurato, tale riserva è sciolta e attribuita ai fondi liberi della previdenza dell'affiliato.
4. Se subentrano spese straordinarie come quelle legate alle perizie necessarie in caso d'opposizione o di reclamo relativamente alla liquidazione parziale della previdenza dell'affiliato, è possibile imputare ai fondi liberi dell'affiliato una partecipazione alle spese.

## **D. Entrata in vigore**

### **Art. 12 Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 22 marzo 2021 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente secondo l'articolo 53b LPP (il 28.06.2021). Sostituisce il regolamento di liquidazione parziale della fondazione di previdenza e il regolamento di liquidazione parziale della previdenza di affiliati dell'11 dicembre 2018.
2. Il presente regolamento può essere modificato o abrogato in qualsiasi momento tramite decisione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione sottopone il presente regolamento e le eventuali modifiche all'autorità di vigilanza competente per conoscenza e approvazione.

Martigny, lì 22 marzo 2021

Groupe Mutuel Previdenza-GMP

La Presidente:  
Karin Perraudin

Il Vicepresidente:  
Bruno Pache